

iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;

v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione più bassa;

g) anteriorità del titolo autorizzativo;

h) anteriorità del titolo concessorio;

i) anteriorità della comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010;

l) minor potenza degli impianti;

m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4.

6. L'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto.

7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di cui al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una potenza pari a 5 MW per ciascun impianto, salvo una potenza inferiore, dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di iscrizione al registro. Resta fermo che tali impianti, una volta realizzati, dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3-bis.1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore al valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza dagli incentivi.

Art. 11.

Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:

	Mesi
Eolico onshore	19
Idroelettrico (*)	31
Geotermoelettrico	51

Biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	31
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	39
Solare termodinamico	31
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi.	

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al comma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.

TITOLO III

PROCEDURE D'ASTA

Art. 12.

Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui ai commi 3 e 4. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

